

STATUTO

EVODINAMICA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN LOCALITA' SAN
CASSIANO 38

Numero REA: AN - 203984

Codice fiscale: 02643790427

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
all'atto del 23-12-2025,
rep. 14809 / 8377

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"EVODINAMICA SOCIETA' COOPERATIVA"
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la società cooperativa denominata "EVODINAMICA SOCIETA' COOPERATIVA".
La Società ha sede nel Comune di Fabriano.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/01.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto sia in Italia che all'estero, lo svolgimento delle seguenti attività:

Servizi di riabilitazione; Gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; Realizzazione e/o gestione di gruppi famiglia per accogliere minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per prepararli all'affidamento e/o rientro nella famiglia di origine; Istituzione dei servizi attinenti il settore educativo e/o di sostegno dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani; Consulenze e sensibilizzazione di nuclei familiari e/o gruppi di famiglie disponibili all'accoglienza, istituti e/o coordinati dalla cooperativa; Orientamento e consulenza psicopedagogica; Orientamento scolastico; Sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; Servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; Servizi di accoglienza per rifugiati; Attività di volontariato, animazione ed assistenza; Gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; Gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e no, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; valorizzazione dei beni ambientali e culturali; svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; Organizzazione e gestione di corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale, culturale, socio-culturale, educativo, psicologico, nel rispetto di ogni norma di legge al riguardo e fatti salvi i divieti e le limitazioni vigenti; Progettazione e realizzazione di corsi di formazione professionale, attività di orientamento ed aggiornamento; Promozione ed organizzazione di convegni e manifestazioni; Organizzazione di seminari e conferenze miranti a fornire gli approfondimenti necessari circa le attività promosse e gestite dalla Cooperativa; assistenza giuridico-economica sia per i propri operatori che per esterni; Attività di rilevanza sociale affini, connesse, complementari ed accessorie ai servizi sopra indicati rivolti alle persone disagiate, quali a titolo esemplificativo servizi di somministrazione vitto, indumenti e medicinali, servizi di lavanderia e stireria, servizi economati ed alberghieri, assistenza ed accompagnamento sui mezzi di trasporto, fornitura di libri e materiali didattici; Gestione di asili nido; Servizi di baby parking e baby sitter; Servizi tipo informa - giovani ed informa - cittadino; Gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; Attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; Sostegno ed assistenza ai malati di mente; Sostegno ai portatori di handicap; Gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari; Formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti e anziani;

Promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzate alla cura dello sviluppo della persona; Sviluppo armonico dell'individuo e ciò nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; Prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento; Conduzione di attività ricettive ed alberghiere in genere; servizi fotografici e video; promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo C.E.E. degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli; per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nella: produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi; conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette; erogazione di servizi a privati, imprese e non ed, in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni ed U.L.S.S.

Potrà altresì compiere l'attività di produzione e commercializzazione di: carta prodotta a mano; oggettistica realizzata con carta prodotta a mano; oggettistica artigianale varia; articoli da regalo e souvenir; prodotti cartotecnici; prodotti tipolitografici; fotografie; piante e fiori; sistemi per elaborazione dati; software; reti informatiche; progetti grafici.

Potrà altresì compiere l'attività di: Servizi di sorveglianza e custodia; Servizi di portierato e di uscierto; Gestione di sportelli informativi; Servizi di gestione di centralini telefonici; Servizi di gestione, sorveglianza e custodia di parcheggi e parchimetri; Servizi di gestione di strutture museali; Servizi di gestione di spazi espositivi, mostre, ecc.; Servizi di accompagnamento, guida ed attività didattica presso strutture museali, mostre, esposizioni, fattorie ecc.; Servizi di allestimento stand, strutture per manifestazioni, spazi espositivi ecc.; Servizi di organizzazione fiere, mostre, convegni, seminari, ecc.; Servizi di comunicazione pubblicitaria e promozionale; Servizi di affissione e di distribuzione materiale pubblicitario; Servizi di gestione di strutture ricettive, alberghiere, bar, ristoranti, locali e punti di ristoro; Servizi di promozione turistica; Servizi di organizzazione e gestione di flussi turistici; Servizi di gestione impianti vari (sportivi, ecc.); Servizi di gestione mense; Servizi di distribuzione pasti; Servizi di pulizia; Servizi di lavanderia e stireria; Servizi di facchinaggio; Servizi di trasloco; Servizi di trasporto e spedizione; Servizio di confezionamento e spedizione pacchi; Servizio di imbustamento e di etichettatura corrispondenza; Servizi di rilegatoria; Servizi di incorniciatura; Servizi di costruzione di infissi in legno; Riparazione e manutenzione di mobili e di oggetti di arredamento per la casa; Servizi di gestione di strutture di custodia e ricovero per animali; Servizi cimiteriali; Servizi di gestione lampade votive; Servizio di avvistamento incendi; Servizio di manutenzione aree verdi urbane ed extraurbane; Servizi di trascrizione da nastro e traduzioni; Servizi di manutenzione e assistenza hardware; Servizi di assistenza tecnico sistemistica; Servizi di assistenza software; Servizi di gestione dati: imputazione, elaborazione e trasmissione; Servizi di editoria elettronica; Servizi di alfabetizzazione informatica; Servizi di progettazione e consulenza informatica; Servizi di ricerca, progettazione e consulenza nel settore sociale, nel settore lavoro, nel settore economia, nel settore organizzazioni no profit; Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione; Servizi di ricerca storica per la valorizzazione del patrimonio; Servizi di tutela e valorizzazione dei beni culturali; Servizi di formazione e riqualificazione professionale; Espletamento di servizi di anticamera e di regolazione dell'accesso al pubblico; Apertura, aerazione e chiusura degli uffici e locali con mantenimento dell'ordine degli stessi attraverso la pulizia dei materiali e delle suppellettili d'uso; Prelievo, trasporto e consegna di fascicoli, oggetti, ecc.; Distribuzione della corrispondenza, confezione pacchi e plichi, riproduzione d'atti e documenti con l'uso di macchine semplici; Carico, trasposto manuale, scarico e sistemazione di materiali occorrenti al funzionamento degli uffici; SIL: servizio inserimento lavorativo disabili.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, purché non in via prevalente, mobiliari, immobiliari, con le precisazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà prestare avalli e fidejussioni ed ogni altra garanzia reale o personale anche per obbligazioni di terzi, assumere partecipazioni od interessenze in altre società e imprese purché aventi oggetto affine o connesso con il proprio sia direttamente che indirettamente. Il tutto non nei confronti del pubblico e non in via prevalente.

La cooperativa, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'articolo 1, Legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui utilizzo è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 (Soci ordinari)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità di trattamento la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente atto costitutivo e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferenti alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Articolo 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Articolo 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);
- g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 20, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata,

eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui agli articoli seguenti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Articolo 17 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

Articolo 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi previsti dallo statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Articolo 19 (Assemblea - Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei componenti dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 23.

Articolo 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 21 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è

redatto da un notaio.

Articolo 25 (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque: il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori. In entrambi i casi gli amministratori durano in carica per la durata stabilita all'atto di nomina che non potrà essere superiore a tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2542 del codice civile.

Articolo 26 (Compiti degli Amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

L'assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale e riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

Articolo 30 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 31 (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo può essere nominato alternativamente nella forma del Collegio Sindacale ovvero di un Sindaco Unico ovvero di una Società di revisione abilitata come per legge.

Il Collegio Sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2477 del codice civile, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso in base alle tariffe professionali e designa altresì il Presidente. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Nel caso di nomina del Collegio Sindacale i Sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L'Organo di Controllo può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, qualora venga nominato un Collegio Sindacale esso dovrà essere costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 32 (Compiti dell'Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, se nominato e se obbligatorio in forza della legge, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Svolge inoltre le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409-ter del Codice Civile. L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella sua relazione, deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

L'Organo di Controllo deve anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione, custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;
- e) convocare l'Assemblea qualora non vi provveda l'organo amministrativo.

L'Organo di Controllo, infine, ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

L'Organo di Controllo deve riunirsi, ovvero procedere alle verifiche previste dalla legge, almeno ogni 90 giorni.

Le riunioni possono svolgersi, se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo stesso e sottoscritto dagli intervenuti.

Qualora venga nominato un Collegio Sindacale, le riunioni si intendono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Con la cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 37 (Clausola compromissoria)

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società e i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa alla imputazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha la sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.